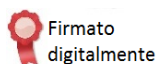


Pubblicato il 01/10/2026



N. 02589/2026 **REG.PROV.COLL.**
N. **01564/2026 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1564 del 2026, proposto da
ASSOTIR Associazione Italiana delle Imprese di Trasporto, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Clelia Lucrezia
Ludovica Principato, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Aci Catena,
Via Vittorio Emanuele n. 369, e con domicilio digitale *ex lege* come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania,
preso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania, Ragusa,
Siracusa del Sud Est Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vaccaro, con domicilio fisico eletto

presso il suo studio in Catania, Via Francesco Crispi n. 225, e con domicilio digitale *ex lege* come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia

dell'art. 5, comma 1 del D.M. n. 156/2011 (*Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio*), del provvedimento n. 101 dell'8.06.2026 contenente la conferma dell'esclusione della ricorrente dal procedimento di rinnovo del consiglio della Camera di Commercio Sud Est Sicilia, nonché della nota del 15.06.2026 avente ad oggetto avente ad oggetto Inoltro elemento mancante pratica rinnovo del Consiglio Camerale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* e della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania, Ragusa, Siracusa del Sud Est Sicilia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2026 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi i difensori della parte ricorrente e della resistente Camera di Commercio nonché l'Avvocatura erariale per il resistente Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, come specificato nel verbale;

Rilevato che la parte ricorrente ha chiesto l'annullamento, fra gli altri, dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 n. 156 (*Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed*

*all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23), formulando avverso lo stesso motivi di censura (cfr., in particolare, pagg. 7 e 8 del ricorso) ed evocando in giudizio il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (già Ministero dello Sviluppo Economico);*

Rilevato che la Camera di Commercio resistente ha eccepito, quanto alla vicenda in esame, (l'incompetenza dell'organo giudiziario adito e) la competenza funzionale inderogabile del T.A.R. Lazio – Roma, ai sensi dell'art. 13, comma 4-*bis*, cod. proc. amm. (*“La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”*);

Considerato che per costante giurisprudenza, ai sensi della riportata disposizione, allorché unitamente ad atti di autorità centrale o locale, aventi effetti limitati alla circoscrizione del Tribunale periferico adito, siano impugnati atti adottati dall'autorità centrale, aventi effetti estesi all'intero territorio nazionale (come nel caso in esame, quanto al citato D.M. 4 agosto 2011 n. 156), il ricorso resta in ogni caso attratto nella competenza del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, *“a tal fine non rilevando la maggiore o minore importanza che l'impugnazione dell'atto dell'autorità centrale assume nell'economia generale del ricorso”* (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. VII, 28 febbraio 2023, n. 2051; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 4 ottobre 2024, n. 3260; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 12 luglio 2024, n. 4212), poiché tale questione riguarda il merito del gravame e lo spostamento della competenza territoriale *“si verifica per il solo fatto che il ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnare un atto di un'autorità centrale con efficacia non limitata territorialmente”* (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 20 gennaio 2026, n. 1113; T.A.R. Calabria,

Catanzaro, sez. I, ord. 8 novembre 2024, n. 1572; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, ord. 10 settembre 2025, n. 2900);

Ritenuto di ribadire, con riguardo al caso in esame, la competenza del Tribunale Amministrativo con sede in Roma anche in presenza della rinuncia alla domanda di annullamento e alla chiesta disapplicazione (cfr. il verbale della camera di consiglio del giorno 8 settembre 2026), da parte della ricorrente, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 n. 156, poiché, in disparte la praticabilità della stessa domanda di disapplicazione (da vagliarsi da parte del giudice competente per gli atti normativi o generali), questa presuppone, al pari dell'annullamento, una valutazione sul rapporto tra gli atti impugnati, rientrando nel perimetro del giudizio complessivo affidato al Tribunale territorialmente competente; in altri termini, la disapplicazione non elide, ma richiede un giudizio e, pertanto, non restringe (ma, anzi, amplia) il *thema decidendum*, che non rimane pertanto circoscritto al solo provvedimento applicativo (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, ord. 23 aprile 2026, n. 1168; cfr. anche T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, ord. 16 gennaio 2026, n. 106 e T.A.R. Veneto, sez. III, ord. 24 febbraio 2023, n. 247);

Rilevato, peraltro, che la dichiarata rinuncia alla domanda di annullamento del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 n. 156 (cfr. il verbale della camera di consiglio del giorno 8 settembre 2026) appare in realtà superata dalla memoria depositata il successivo 25 settembre 2026 con la quale la parte ricorrente ha insistito nella richiesta di sospensione e di annullamento del provvedimento impugnato a valle "*previo annullamento o disapplicazione del DM n. 156/2011*" (pag. 1 della detta memoria), dovendosi ritenere, pertanto, che la domanda di annullamento decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 n. 156 continui ad essere sottoposta alla cognizione dell'organo giudiziario adito, con conseguente competenza del Tribunale Amministrativo con sede in Roma;

Rilevato, inoltre, che essendo state proposte sia la domanda di annullamento sia quella di disapplicazione del citato decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 n. 156 non potrebbe il Tribunale adito esaminare solo la seconda domanda (tralasciando la prima), non potendosi trattenere la cognizione della controversia selezionando le domande utili allo scopo, peraltro in violazione del dovere decisorio del giudice in senso globale (art. 112 cod. proc. amm.: *“Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa [...]”*);

Ritenuto, pertanto, di declinare la competenza del Tribunale adito ai fini della decisione sul ricorso, indicandosi quale giudice inderogabilmente competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, dinanzi al quale, ai sensi dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm. la parte ricorrente potrà riassumere (con le conseguenze previste dalla richiamata disposizione) la causa nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza;

Rilevato che l’evidenziata incompetenza dell’adito organo giudiziario preclude, ai sensi degli artt. 15, comma 2, e 55, comma 13, cod. proc. amm., la pronuncia in ordine alla proposta domanda cautelare;

Ritenuto, infine, di disporre la compensazione delle spese di fase fra le parti in considerazione della natura della presente decisione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), dichiara il proprio difetto di competenza in favore del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, presso il quale il giudizio potrà proseguire, secondo quanto specificato dall’art. 15, comma 4, del cod. proc. amm..

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2026 con
l'intervento dei magistrati:

Agnese Anna Barone, Presidente

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere, Estensore

Paola Anna Rizzo, Referendario

L'ESTENSORE

**Giovanni Giuseppe
Antonio Dato**

IL PRESIDENTE

Agnese Anna Barone

IL SEGRETARIO